



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 13703 del 2016, proposto da:
Giuseppe Pino e Maria Messerville, rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanna
Passiatore e Patrizia Pino, con domicilio eletto presso lo studio della prima in
Roma, viale Carso, 63;

contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Andrea
Magnanelli, domiciliata presso l'Avvocatura Comunale in Roma, via Tempio di
Giove, 21;

per l'annullamento

della d.d. 2200/2016 avente ad oggetto la rimozione o demolizione d'ufficio delle
opere abusive in via Roberto Lepetit n. 110, int. 10.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2017 la dott.ssa Ofelia Fratamico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe i sig.ri Giuseppe Pino e Maria Messerville hanno chiesto al Tribunale di annullare, previa sospensione dell'efficacia, la determinazione dirigenziale n. 2200 del 21.07.2016 con cui Roma Capitale aveva disposto la rimozione o demolizione d'ufficio degli interventi di ristrutturazione edilizia realizzati abusivamente sul lastrico solare dell'immobile di via Roberto Lepetit n. 110, int. 10.

Avverso l'atto impugnato i ricorrenti hanno dedotto 1) eccesso di potere, illogicità manifesta della motivazione, violazione di legge sub violazione dell'art. 27 e ss. DPR n. 380/2001 e dell'art. 44 l.n. 47/85; eccesso di potere sotto il profilo di insufficiente e comunque contraddittoria motivazione, e per travisamento dei fatti ed ingiustizia manifesta.

Si è costituita Roma Capitale, eccependo l'inammissibilità e, in ogni caso, l'infondatezza nel merito del ricorso.

Alla camera di consiglio del 1°03.2017 fissata per la discussione della sospensiva, la causa è stata, infine, trattenuta in decisione ex art. 60 c.p.a., sussistendone i presupposti.

I sig.ri Giuseppe Pino e Maria Messerville, dopo aver impugnato, hanno lamentato l'illegittimità, in primo luogo per violazione di legge, contraddittorietà della motivazione ed eccesso di potere per travisamento dei fatti, dell'ordine di demolizione d'ufficio delle opere realizzate in assenza di titolo abilitativo sul terrazzo del loro immobile in via Roberto Lepetit n. 110, int. 10, assumendo di

aver presentato nel 2003, con atto prot. n. 160437/2003, istanza di condono per tale manufatto e di aver provveduto ad eliminare le modifiche e gli ampliamenti successivamente apportati ad esso, riportandolo, così, allo “stato di fatto originario” del momento della richiesta di sanatoria, “con la forma, le dimensioni ed i materiali uguali e conformi a quanto fu realizzato nel 2002”.

Le suddette circostanze, dimostrate dai ricorrenti anche attraverso il deposito di una relazione tecnica e di fotografie dei luoghi di causa, nonché della sentenza n. 168/2009 con cui la Sez. I Quater di questo TAR aveva già accolto, per i medesimi motivi, il ricorso contro una prima ordinanza di demolizione, e non confutate neppure dall'Amministrazione Comunale - che ha anzi confermato la avvenuta presentazione, nel 2003, della domanda di condono - rendono l'ordinanza impugnata illegittima per contrasto con l'art. 38 della l.n. 47/1985, richiamato dalle successive leggi di condono.

Tale norma, infatti, come evidenziato dalla costante giurisprudenza amministrativa, “impone all'Amministrazione di astenersi, sino alla definizione del procedimento attivato per il rilascio della concessione in sanatoria, da ogni iniziativa repressiva che vanificherebbe a priori il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria, sicché il Comune ha l'obbligo di pronunciarsi sulla condonabilità o meno dell'abuso edilizio, non potendo l'ingiunzione a demolire costituire implicito rigetto della domanda di condono. Invero, in caso di diniego di condono, l'amministrazione sarà tenuta ad emettere il conseguente doveroso nuovo provvedimento sanzionatorio, mentre in caso di accoglimento la costruzione diventerà lecita urbanisticamente” (cfr. ex multis TAR Campania, Salerno, Sez. I, 4.11.2016 n. 2396; TAR Campania, Napoli, Sez. VII, 11.01.2017 n. 280).

In conclusione, il ricorso deve essere, dunque, accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato ed assorbimento di ogni altra doglianza

Per la particolarità della controversia e per l'effettivo successivo ripristino, rispetto all'accertamento compiuto dall'Amministrazione, dello stato di fatto del momento di presentazione della domanda di condono, sussistono, comunque, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando,

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato;
- compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2017 con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Antonella Mangia, Consigliere

Ofelia Fratamico, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Ofelia Fratamico

IL PRESIDENTE
Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO